

STATUTO (2022)

I – GENERALITA'

ART. 1 - Obiettivi

E' costituita l'Associazione Italiana di Economia Sanitaria (AIES). L'Associazione, che non persegue finalità di lucro, ha come scopo lo sviluppo e la diffusione degli studi nel campo dell'economia della salute, della sanità e del management sanitario, secondo quanto specificato nei successivi art. 2 e 3.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, indipendentemente dalle funzioni svolte, mostrano interesse per l'economia della salute, della sanità e management sanitario.

L'Associazione ha sede legale in Padova, presso il Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno" dell'Università degli Studi, Via del Santo, n.33. La sede dell'Associazione può essere variata con delibera dell'Assemblea dei soci. Con delibera dell'Assemblea dei soci è possibile anche determinare la Sede amministrativa, nonché istituire eventuali filiali e recapiti dell'Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 -Aree tematiche

Le aree tematiche che, ai fini dell'applicazione di questo statuto, sono considerate costitutive dell'economia della salute, della sanità e del management sanitario sono:

- produzione e fornitura di servizi sanitari;
- domanda e utilizzo dei servizi sanitari;
- finanziamento di servizi sanitari;
- determinanti della salute e della qualità della vita, compresi gli investimenti in salute e comportamenti a rischio per la salute e la qualità della vita;
- conseguenze economiche della disabilità e del deterioramento dello stato di salute;
- fallimenti di mercato in ambito sanitario;
- valutazione delle politiche pubbliche rilevanti per il settore sanitario e per la salute;
- disuguaglianze in materia di salute e assistenza sanitaria.
- organizzazione e gestione dei processi produttivi e di offerta dei servizi sanitari
- sistemi di pianificazione, programmazione, gestione, controllo e valutazione dei risultati nelle aziende e nelle organizzazioni sanitarie
- modelli e sistemi di governance e organizzativi delle aziende sanitarie
- modelli di leadership e analisi delle culture organizzative nelle aziende sanitarie
- reti interistituzionali, organizzative, professionali e sociali
- sistemi di gestione delle risorse umane e del knowledge management
- sistemi di produzione, gestione e diffusione delle informazioni nelle aziende sanitarie
- e-health, smart technologies, artificial intelligence e big data in sanità
- ogni altra area di studio che preveda l'applicazione dei metodi delle discipline economiche e manageriali ai problemi sanitari.

ART. 3 - Finalità

Le finalità dell'Associazione sono:

- Le finalità dell'Associazione sono:

- promuovere e diffondere la conoscenza dell'economia della salute, della sanità e del management sanitario;
- rappresentare un luogo di incontro e di scambio culturale per gli studiosi, contribuendo all'avanzamento teorico e applicato delle discipline economiche e manageriali nell'ambito della salute
- stimolare l'interesse degli amministratori, degli operatori sanitari e dell'opinione pubblica sugli aspetti economici e manageriali della tutela della salute
- favorire lo scambio di informazioni, conoscenze e metodologie utili alla ricerca e all'insegnamento nel campo dell'economia della salute, della sanità e del management sanitario
- facilitare ai propri membri l'esercizio delle attività scientifiche connesse all'economia della salute, della sanità e al management sanitario
- promuovere gli scambi culturali con associazioni analoghe di altri paesi ed internazionali
- sviluppare ogni altra iniziativa connessa allo studio, alla ricerca, all'insegnamento e alla formazione manageriale nel campo dell'economia della salute, della sanità e del management sanitario.

ART. 4 - Attività

L'Associazione persegue le finalità di cui all'art. 3 mediante:

- l'organizzazione di convegni ed incontri di studio
- promozione delle riviste, monografie, collane editoriali ed altro materiale utile alla diffusione dell'economia della salute, della sanità e del management sanitario
- il coordinamento e l'organizzazione di iniziative formative e di ricerca
- il bando di concorsi a borse di studio e a premi
- ogni altra iniziativa utile a favorire lo sviluppo delle attività anzidette.

ART. 5 - Soci

Sono membri dell'Associazione:

- i Soci ordinari
- i Soci sostenitori
- i Soci emeriti

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per il mancato pagamento delle quote associative per tre anni consecutivi, nonostante il sollecito, o per gravi motivi di incompatibilità con gli scopi statutari, accertati dal Consiglio Direttivo. Contro tali decisioni è ammesso ricorso all'Assemblea. La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso delle quote associative già versate.

i) Soci ordinari

Possono essere soci le persone fisiche che fanno dell'attività di studio, di ricerca e di insegnamento nelle aree tematiche di cui all'art. 2 la propria professione prevalente, nonché coloro che contribuiscono allo sviluppo della disciplina attraverso pubblicazioni scientifiche. Inoltre, possono essere soci le persone fisiche che mostrino interesse per l'economia della salute, della sanità e il management sanitario e abbiano maturato comprovata esperienza nell'ambito dell'economia, della policy, della gestione o organizzazione dei servizi sanitari.

La domanda di adesione in qualità di socio ordinario deve essere accompagnata da un curriculum vitae e breve lettera di presentazione.

L'accettazione delle domande di adesione in qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea. I soci ordinari sono tenuti a versare le quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo. Ciascun socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

ii) Soci sostenitori:

Possono essere soci sostenitori gli enti pubblici, le organizzazioni private e le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, versino il contributo finanziario annuo stabilito dal Consiglio Direttivo per questo scopo. I soci sostenitori nella forma di persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante o da persona da lui delegata.

I soci sostenitori non esercitano diritto del voto nelle elezioni degli organi dell'Associazione (art. 7).

iii) Soci emeriti:

I soci emeriti sono nominati all'unanimità dal Consiglio direttivo per eccezionali meriti nello sviluppo dell'economia sanitaria o dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto in Assemblea. Ogni Consiglio direttivo non può nominare più di un socio emerito nel triennio.

ART. 6 – Partner istituzionali

Partner istituzionali sono le associazioni scientifiche, italiane e straniere, che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono concorrere con essa alla definizione, ricerca e insegnamento dell'economia della salute, della sanità e del management sanitario, attraverso accordi di collaborazione, l'organizzazione di eventi congiunti o lo svolgimento di progetti specifici di lavoro a beneficio dei rispettivi associati

II – ORGANI

ART. 7 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Segretario generale
- il Collegio dei Revisori dei conti

ART. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Spetta all'Assemblea deliberare sulle seguenti materie:

- modifiche dello statuto
- elezione del Presidente, del Segretario generale, del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti
- programmi generali riguardanti l'attività dell'Associazione
- bilancio preventivo e consuntivo

- determinazione della sede dell'Associazione
- decisione ultima sui ricorsi presentati dai soci contro l'operato del Consiglio direttivo in materia di ammissione ed esclusione dalla qualità di socio
- scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo o lo richieda almeno un quinto dei soci. La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo di posta elettronica almeno sette giorni prima della data prestabilita.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, ad eccezione di quelle concernenti le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, che devono essere adottate con la maggioranza assoluta dei soci.

Su temi diversi dall'approvazione del bilancio e con deliberazione del Consiglio direttivo, la votazione può essere fatta anche per corrispondenza (via posta elettronica).

Il Collegio per lo scrutinio delle schede è nominato dal Consiglio direttivo.

Ciascun socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea e nelle votazioni. Ogni socio può rappresentare non più di altri tre soci.

ART. 9 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette componenti: il Presidente, il Segretario generale e cinque Consiglieri, tra i quali viene eletto il Vice-Presidente. Esso dura in carica tre anni.

La composizione del Consiglio Direttivo è rappresentativa di entrambe le aree disciplinari (economia e management sanitario) dell'Associazione. Pertanto, nei momenti di rinnovo delle cariche istituzionali, il Consiglio Direttivo si impegna a tutelare tale principio.

Il Presidente e il Segretario generale sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto con suffragio della maggioranza assoluta dei votanti. Se questa non viene raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato per la Presidenza può candidarsi anche come componente del Consiglio Direttivo, per il quale concorre alle stesse condizioni degli altri candidati Consiglieri.

Gli altri componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea con suffragio della maggioranza relativa dei votanti. Per la loro elezione ciascun votante ha diritto ad esprimere due preferenze.

Il Vice-Presidente è eletto tra i cinque Consiglieri con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti, prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione.

Il Presidente non è immediatamente rieleggibile nella medesima carica; alla scadenza del mandato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, come Past-President, per il triennio successivo senza diritto di voto.

I Consiglieri non sono eleggibili più di due volte consecutive. In tutte le elezioni, in caso di parità di voti, prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il socio con maggiore anzianità anagrafica.

ART. 10 – Ruolo Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (in caso di sua assenza o impedimento prolungati, dal Vice-Presidente) di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri o del Collegio dei Revisori, con preavviso spedito almeno sette giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso di almeno tre giorni.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti (almeno 4 membri su 7). Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, forme di convocazione e di svolgimento delle riunioni per via telematica.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- dispone sulle domande di associazione dei soci e soci sostenitori
- determina le quote annuali di associazione
- dispone la decadenza dei soci
- predispone ed approva i piani di lavoro, in attuazione del programma approvato dall'Assemblea dei soci, seguendone lo svolgimento
- cura la preparazione, sotto il profilo scientifico ed organizzativo, degli incontri di studio dell'Associazione
- predispone e sottopone annualmente all'Assemblea dei soci una relazione generale sull'attività svolta e sui programmi futuri, nonché il bilancio preventivo e consuntivo
- bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi
- delibera la disciplina amministrativa dell'Associazione
- delibera su ogni altra materia di interesse dell'Associazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea dei soci indicate all'art. 8, le competenze del Presidente indicate all'art. 11 e le competenze del Segretario indicate all'art.12
- ratifica gli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza

ART. 11 – Ruolo del Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Associazione, di cui ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di conferire procure.

Egli presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni a singoli componenti del Consiglio direttivo, compresa la rappresentanza presso gli istituti di credito.

In caso di assenza o di impedimento prolungati del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

ART. 12 – Ruolo del Segretario

Il Segretario provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio direttivo e sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Segretario firma la corrispondenza, dispone della cassa, è responsabile dei movimenti finanziari dell'Associazione e redige materialmente i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo.

ART. 13 – Ruolo del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea con voto limitato (due preferenze). In caso di parità di voti prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I mandati consecutivi non possono essere più di due. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio vigila sull'amministrazione dell'Associazione, controllandone i conti e riferendo all'Assemblea ordinaria con apposita relazione allegata alla bozza di bilancio e al conto consuntivo. Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

III – PATRIMONIO

ART. 14

L'attività dell'Associazione è finanziata attraverso le quote associative, i lasciti, le donazioni e gli altri contributi di soggetti pubblici e privati, nonché le eventuali entrate derivanti dall'attività svolta. Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione può anche disporre di beni immobili e mobili. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

IV – MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 15

Le modificazioni al presente Statuto devono essere proposte dal Consiglio Direttivo o richieste da almeno un terzo dei soci. Per la loro approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei soci.

V – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla maggioranza assoluta dei soci in una adunanza straordinaria appositamente convocata. In caso di scioglimento i beni sociali sono devoluti ad enti ed istituzioni aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

VI – NORME TRANSITORIE

ART. 17

Ai soci esperti e junior, alla data di entrata in vigore del presente statuto, sono attribuiti dal Consiglio direttivo la qualifica di socio ordinario, di cui all'articolo 5. Ai soci istituzionali, alla data di entrata in

vigore del presente statuto, sono attribuiti dal Consiglio direttivo la qualificati socio sostenitore, di cui all'articolo 5.